

3.4 - Gestione dei residui

3.4.1 - Residui attivi

Salvo il caso eccezionale di assegnazione di fondi disposta dal Ministero del Tesoro nella imminenza della chiusura dell'esercizio di competenza, la voce più consistente e che si ripete ogni anno è quella degli interessi bancari maturati su conti correnti accesi presso l'Istituto di credito convenzionato per il pagamento degli aiuti comunitari.

Il passaggio degli interessi bancari al conto dei residui è un fatto fisiologico, atteso che la banca è in grado di effettuare il versamento al pertinente conto corrente intestato all'AIMA soltanto dopo la chiusura di ogni esercizio.

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi relativi ai residui attivi riferiti agli esercizi finanziari che vanno dal 1996 al 1998.

Giova precisare che gli importi indicati sotto la voce "Residui" della tabella "ENTRATE" di cui alle pagine precedenti si riferiscono alla gestione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti mentre nella tabella che segue è indicato, per ciascuna categoria, l'importo rimasto da riscuotere sia in conto competenza che in conto residui degli esercizi pregressi.

(in milioni di lire)

Categorie	1996	1997	1998
I - Vendita di beni e servizi	---	---	---
II - Trasferimenti	---	314.327	45.000
III - Redditi	7.885	5.198	4.886
IV - Poste compensative con le spese	---	---	---
V - Somme non attribuibili	483	483	482
Totali	8.368	320.008	50.368
Entrate accertate	1.017.963	1.079.243	1.260.391
Percentuale dei residui attivi rispetto alle entrate accertate	0.82%	29.65%	3.9%

3.4.2 - Residui passivi

Nel prospetto che segue sono riportati i dati dimostrativi dell'andamento dei residui passivi, quali somme rimaste da pagare al termine di ognuno degli esercizi considerati, nonché "l'avanzo di amministrazione" proveniente dalla gestione dei residui e delle competenze al netto dei prelevamenti operati nel corso dell'anno.

Somme rimaste da pagare, sia in conto competenze che in conto residui, al termine di ogni esercizio e "avanzo di amministrazione". Valgono al riguardo le precisazioni relative alla tabella contenente i dati dei residui attivi.

(in milioni di lire)

Categorie	1996	1997	1998
I - Personale in servizio	4.994	7.268	7.758
II - Personale in quiescenza	47	95	6
III - Acquisto di beni e servizi	340.132	334.135	281.682
IV - Trasferimenti	342.154	314.979	322.674
VI - Poste correttive delle entrate	--	336	125
VIII Somme non attribuibili	502	3.065	1.522
Totale residui passivi	687.829	659.878	613.767
Avanzo di amministrazione	488.189	335.573	179.635
Importo iscritto in bilancio	1.176.018	995.451	793.402
Spese impegnate pagate o da pagare in competenza	946.006	1.048.033	1.177.737
Percentuale dei residui passivi rispetto alle somme effettivamente impegnate	72.71%	62.96%	52.11%

La massa dei residui passivi che viene riportata da un esercizio all'altro proviene principalmente dalle spese incluse nelle categorie III - Acquisto di beni e servizi - e IV - Trasferimenti.

I capitoli della categoria III dove più si concentra il fenomeno sono quelli relativi alla spesa per l'acquisto e lo stoccaggio di derivati dalla distillazione di vini, di frutta e di patate, nonché quelli che contengono la spesa per la gestione degli schedari e per l'accertamento ed il controllo degli aiuti comunitari e nazionali.

Per quanto attiene a questa ultima categoria di spese va rilevato che la formazione dei residui trova la sua giustificazione nel fatto che le attività di accertamento, di controllo e di verifica in campo, normalmente affidate mediante convenzioni a soggetti di diritto privato, si protraggono agli esercizi successivi rispetto a quello in cui viene assunto il relativo impegno.

Un discorso a parte va fatto per i residui risultanti dalla categoria IV - Trasferimenti; si tratta, in realtà, di residui di stanziamento.

La maggior parte delle spese iscritte nella categoria IV sono di natura pluriennale, in quanto connesse con programmi di interventi comunitari che abbracciano l'arco di diversi anni.⁷

Anche le spese "autonome" rispetto agli interventi comunitari possono, in sostanza, rivestire carattere pluriennale essendo destinate a sovvenire situazioni che si riproducono nel corso di alcuni anni dopo la loro iscrizione in bilancio.

A ciò va aggiunta la circostanza che la procedura prevista per la liquidazione del singolo intervento, comprensiva della deliberazione del CIPE e, per le spese connesse agli interventi comunitari, anche dell'autorizzazione della CE, nonché le complesse attività di accertamento, di controllo e di verifica "in loco", svolte a cura dell'AIMA, necessarie per individuare gli aventi diritto alle provvidenze nazionali e quantificarne l'importo, comporta tempi assai lunghi, e di norma sempre superiori all'anno di iscrizione del relativo stanziamento in bilancio.

⁷ Nelle relazioni del Collegio dei revisori dei conti viene sottolineata la peculiarità di questi residui non sempre sorretti da obbligazioni giuridicamente perfette essendo destinati al finanziamento di programmi nazionali pluriennali di intervento.

Lo dimostra il fatto che, come si evince dai conti consuntivi, quasi tutti gli stanziamenti iscritti per la prima volta in bilancio transitano per l'intero importo nel conto dei residui.

Di conseguenza, la gestione di queste spese si riflette prevalentemente, se non esclusivamente, sulla gestione dei residui, comportando spesso l'esigenza di interventi modificativi degli stessi, con effetto compensativo, al fine di un adeguamento alle reali esigenze non esattamente quantificabili, per ciascun capitolo di spesa, all'atto della loro prima iscrizione in bilancio⁸.

Una diversa impostazione del bilancio di competenza dell'AIMA che consenta da un lato di applicare il regime delle spese pluriennali e dall'altro di escludere dal bilancio stesso le spese "connesse" con gli interventi comunitari, potrebbe alleggerire tale categoria di spese riducendo notevolmente il conto dei residui e le ricorrenti economie che concorrono a formare l'avanzo di gestione.

A questo proposito giova far presente che, oltre ai residui, la maggior parte delle economie di spesa proviene dalle spese iscritte nelle stesse categorie III^e e IV.

In considerazione delle finalità degli stanziamenti iscritti in dette categorie, l'economia non appare sintomo di sana gestione.

Se l'economia è realizzata riducendo le attività dei controlli e delle verifiche in materia di erogazione degli aiuti comunitari, si può incorrere nel rifiuto di riconoscimento di alcune spese da parte della Comunità, con accollo del relativo onere all'Erario.

Se l'economia è realizzata sugli stanziamenti destinati al pagamento degli aiuti "connessi" con quelli comunitari, potrebbe significare che parte delle provvidenze stanziata dalla Comunità sono rimaste inutilizzate.

⁸ Con la delibera comm.le n.57, del 2.12.1999, è stata disposta una variazione compensativa in conto residui provenienti da impegni assunti nel 1998.

⁹ Per i residui di questa categoria ricorrono peculiarità analoghe a quelle della IV categoria, essendo spese funzionalmente connesse con i programmi di controllo e verifiche stabilite dagli organismi della C.E.E. e quindi destinate a riprodursi nel corso di diversi anni.

3.5 - Gestione del bilancio di cassa

Il bilancio di cassa, come quello di competenza, è previsto dall'art. 13, comma 2°, dello statuto - regolamento approvato con il D.P.R. 14 febbraio 1985, n. 30.

Dal prospetto che segue emerge chiaramente che la consistenza del fondo-cassa esistente all'inizio ed al termine degli esercizi finanziari che vanno dal 1996 al 1998 è notevolmente superiore alla massa dei residui passivi, ossia alle somme rimaste da pagare.

(in milioni di lire)

Esercizi	Consistenza al 1° gennaio	Riscossioni	Pagamenti	Consistenza al 31.12	Residui passivi al 31.12	Cassa - Residui passivi
1996	1.635.220	1.021.497	1.443.941	1.212.776	687.829	+524.947
1997	1.212.776	767.536	1.259.744	720.568	659.878	+ 60.690
1998	720.568	1.530.031	1.462.440	788.158	613.767	174.391

Oltre al fondo di cassa posto a fronte della massa dei residui passivi, esiste in ogni momento, la disponibilità di cassa corrispondente all'“avanzo di amministrazione” (o di gestione) ridotta ovviamente dell'importo dei residui attivi che, come si è visto, non supera, per il 1998, il 4% delle entrate accertate.

Come è stato già evidenziato nel precedente referto, l'enorme disponibilità di cassa al termine di ciascun esercizio dovrebbe garantire il rapido pagamento delle pendenze esistenti all'inizio di quello successivo e non giustifica il ritardato pagamento a causa dell'insufficienza della disponibilità di cassa che di frequente si verifica sui capitoli di spesa del bilancio del nuovo esercizio.

3.6 - Conto del patrimonio

In seguito a reiterate richieste da parte del Collegio dei revisori dei conti, condivise pienamente da questa Corte, l'AIMA, a partire dall'esercizio finanziario del

1997 ha predisposto, unitamente al conto consuntivo finanziario da allegare al rendiconto generale dello Stato, il conto del patrimonio.

Dalle norme contenute nel titolo IV - Gestione finanziaria - dello statuto - regolamento, approvato con il D.P.R. 14 febbraio 1985, n. 30, non è dato ricavare tale obbligo per l'AIMA.

Tuttavia, in considerazione della natura pubblicistica della stessa, l'obbligo della compilazione dello stato patrimoniale discende direttamente dalle norme di contabilità generale dello Stato ed indirettamente dai principi fondamentali ai quali debbono attenersi tutti gli enti pubblici in materia di gestione del patrimonio acquistato con le risorse finanziarie provenienti dalla contribuzione obbligatoria dei cittadini.

Nel prospetto che segue sono indicati in sintesi i dati del conto patrimoniale del 1997 e del 1998.

(in milioni di lire)

ELEMENTI	ESERCIZIO 1997		ESERCIZIO 1998	
	ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
CASSA	720.568		788.158	995.450.972
RESIDUI ATTIVI	320.008		50.369	
AZIONI	56		56	
BENI MOBILI	2.704		3.012	
BIBLIOTECA	6		6	
MEZZI TRASPORTO	45		45	
MATERIALE SCIENTIFICO	0,36		0,36	
MERCI IN MAGAZZINO (ALCOOL)	173.854		176.435	
RESIDUI PASSIVI	---	995.451		793.402
TOTALI	<u>1.217.246</u>	995.451	<u>1.018.081</u>	
PATRIMONIO NETTO	221.795		224.679	

L'importo relativo al patrimonio netto è stato ricavato sottraendo dalla somma delle "Attività" l'importo dei residui passivi. In questo importo è compreso "l'avanzo di amministrazione", pari a lire 335.373 milioni per l'esercizio 1997 ed a lire 179.635 per l'esercizio 1998.

4 - RECUPERO CREDITI

L'accollo a carico dello Stato nazionale delle conseguenze finanziarie derivanti dalle rettifiche negative dei conti del bilancio comunitario, determina l'obbligo per l'organismo pagatore (l'AIMA per l'Italia) di attivare, nell'interesse dello Stato membro e della U.E., le procedure di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di aiuto ai singoli beneficiari. Nei successivi paragrafi sono evidenziate le cause degli indebiti pagamenti.

Il problema del recupero si pone per tutti i pagamenti effettuati a favore di coloro che, secondo i regolamenti comunitari e le norme nazionali, non ne avevano diritto.

Le somme relative a pagamenti non dovuti non sono riconosciute dalla Commissione europea e non venendo quindi assunte a suo carico sono addebitate in via definitiva allo Stato nazionale. Conseguentemente il loro recupero va operato nell'interesse di quest'ultimo.

Data la complessità delle procedure e l'elevata spesa per attivarle, può di frequente accadere che i costi per il recupero superino le somme rimosse.

A tale proposito, per quanto riguarda la situazione italiana, giova far presente che nella maggior parte dei casi si tratta di crediti individuali di modesta entità, atteso che il settore agricolo nazionale è caratterizzato, come è noto, da un numero assai elevato di piccoli agricoltori potenziali destinatari degli aiuti comunitari e nazionali.

Ciò riduce notevolmente lo scarto tra il valore nominale del credito e le spese che occorre sostenere per recuperarlo.

Quando invece si tratta di recuperare spese il cui onere è rimasto definitivamente a carico del bilancio comunitario, il recupero va operato nell'interesse della Comunità.

In entrambi i casi l'AIMA è tenuta a porre in essere tutti gli strumenti amministrativi e giudiziari necessari per tornare in possesso delle somme dalla stessa indebitamente erogate.

Nel caso in cui la Commissione europea attribuisca il mancato recupero dei propri crediti all'inerzia dell'organismo pagatore o ad altre cause di inefficienza imputabili allo stesso, il relativo importo è posto a carico dello Stato nazionale.

Giova far presente che fra i requisiti previsti dal regolamento CE n. 1663/95 ai fini del riconoscimento della qualifica di organismo pagatore è compresa la garanzia che il medesimo sia in grado di recuperare i crediti del FEOGA - Sezione garanzia. Al punto 11 dell'allegato allo stesso regolamento è stabilito, in particolare, che l'organismo deve fra l'altro "istituire un sistema per individuare tutti gli importi dovuti al FEOGA e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti (crediti per la UE) prima che vengano riscossi".

E' evidente che ai fini della decisione della Commissione europea in ordine alle spese da accollare allo Stato nazionale assumono notevole importanza, nel caso della gestione dei crediti, le modalità di tenuta delle scritture interne all'organismo stesso.

La regolare tenuta delle scritture e la informatizzazione delle stesse facilita l'applicazione d'ufficio dell'istituto civilistico della compensazione, atteso che molti attuali debitori potranno in futuro divenire creditori del FEOGA-garanzia o dell'AIMA stessa per quanto attiene agli aiuti nazionali.

In ordine all'attività svolta dall'AIMA in materia di recupero dei crediti, la società di revisione, nella relazione sui conti del 1997, (pag. 132) segnalava quanto segue: "Ad oggi il registro dei debitori risulta aggiornato con i crediti da recuperare sorti dal 1995 e non prende in considerazione le pratiche ancora da recuperare relative agli anni precedenti al 1995 la cui stima ammonta a circa Lit. 500 miliardi. Tale carenza, come già evidenziato lo scorso anno, non permette di ottenere la completezza dei dati relativi a tutti i crediti da recuperare".¹⁰

"I crediti rilevati a partire dal mese di marzo 1997 sono invece stati gestiti dal nuovo programma, e vengono riportati sul tabulato "Report dettaglio crediti". I due tabulati (dal 1995 e dal 1997) espongono rispettivamente un saldo di Lit. 210.049.421.509 e di Lit. 15.051.714.558, per un totale di Lit. 225.101.136.067". Importo questo che va ovviamente sommato a quello stimato in lire 500 miliardi non risultante dai medesimi tabulati.

Limitatamente ai rapporti con la UE, al termine del 1997, secondo quanto emerge dalla suddetta relazione della società di revisione, l'AIMA, fra le altre

¹⁰ Giudizio sostanzialmente confermato nella relazione della stessa società sulle contabilità dell'esercizio 1998.

incombenze, era tenuta a curare le procedure necessarie per tornare in possesso di oltre 725 miliardi di lire.

La situazione, come emerge dai prospetti che seguono, si è ulteriormente aggravata, sotto l'aspetto dell'incremento della massa creditoria, nel corso del 1998.

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA CREDITI (a)**dal 01-01-1995****al 31-12-1998**

DESCRIZIONE	PARTITARIO 2001	PARTITARIO 2002	BILANCIO COMP.	TOTALE
IMPORTO ORIG. CREDITI	548.353.086.026	82.169.973.445	12.343.546.736	642.866.606.209
INCASSI	17.822.837.244	6.421.196.060	2.543.118.011	26.787.151.315
CREDITI DA RISCOUTERE	630.530.248.782	75.748.777.385	9.800.428.727	616.079.454.894
		dal 01-01-1998		
		al 31-12-1998		
DESCRIZIONE	PARTITARIO 2001	PARTITARIO 2002	BILANCIO COMP.	TOTALE
IMPORTO ORIG. CREDITI	378.272.875.512	16.857.944.089	1.028.719.200	396.159.538.801
INCASSI	5.573.058.333	3.008.031.116	163.249.915	8.744.339.364
CREDITI DA RISCOUTERE	372.699.817.179	13.849.912.973	865.469.285	387.415.199.437

Sommando ai crediti risultanti dai registri dell'AIMA al termine del 1998, compresi quelli derivanti dalla gestione degli aiuti nazionali, l'importo di lire 500 miliardi stimato per il periodo che precede il 1995, si arriva ad un importo complessivo di lire 1.116 miliardi.

Dai dati contenuti nei precedenti prospetti si deduce inoltre che durante l'anno 1998 la massa creditoria derivante dalla gestione degli aiuti comunitari e degli aiuti nazionali è aumentata di oltre 396 miliardi di lire a fronte di un incasso di lire 8.744 miliardi, somma corrispondente al 2.2% del credito sorto nello stesso anno.

In base a questo rapporto la massa delle somme da recuperare è destinata ad aumentare vertiginosamente, essendo pressochè insignificante, rispetto all'incremento dei crediti, l'effetto riduttivo delle riscossioni.

Il Commissario liquidatore ha stimato¹¹ in circa 2000 miliardi di lire la somma che l' "AIMA in liquidazione" è tenuta ad accertare per poi trasmetterne la gestione al Ministro del tesoro entro il 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art.12, comma 7, del d.l.vo 27 maggio 1999, n.165.

Va al riguardo evidenziato che la massa dei crediti è formata prevalentemente dal diritto alla restituzione di somme che l'AIMA ha corrisposto, anche in anni assai lontani, a titolo di aiuto comunitario o nazionale a favore di soggetti (agricoltori, trasformatori o commercianti di prodotti agricoli) riconosciuti successivamente sprovvisti dei requisiti previsti dalla specifica disciplina per aver diritto all'aiuto conseguito.

L'annotazione nel registro dei debitori da parte dell'AIMA avviene in seguito agli ordinari controlli (a campione) disposti direttamente dall'Azienda o sulla base dei risultati desumibili dalle verifiche ed ispezioni operate dagli organi di polizia o da altri organismi deputati ad effettuare verifiche e controlli nel commercio e nel consumo dei prodotti agricoli e dei loro derivati.

La maggior parte delle somme iscritte nei registri, affinché possano essere trasformate in posizioni giuridicamente tutelabili, debbono essere verificate e corredate del supporto cartaceo valido a comprovarne l'esistenza dinanzi al giudice competente.

¹¹ Disposizione n.113 del 28.2.2000.

Ciò comporta una notevole riduzione delle somme attualmente iscritte nel registro dei debitori.

Una volta accertata l'esistenza e la legittimità della pretesa, occorre verificare, caso per caso, la posizione economica e l'esistenza in vita del debitore.

Tutto ciò si rende necessario perchè dato il lungo tempo trascorso, in alcuni casi il debitore potrebbe essere fallito o uscito dal mondo della produzione o del commercio e nel caso di persona fisica potrebbe essere deceduta.

In questi casi l'azione per il recupero del credito potrebbe rivelarsi del tutto inutile dal punto di vista della convenienza economica.

Oltre alle difficoltà che normalmente ostacolano il procedimento di recupero dei crediti delle pubbliche amministrazioni, per i crediti sorti in seguito all'indebito pagamento degli aiuti ai produttori agricoli od alle industrie di trasformazione e commercio dei prodotti agricoli, si aggiungono i problemi connessi all'elevato numero dei potenziali debitori, destinato ad aumentare annualmente ad un ritmo superiore al 5%, e la circostanza che la maggior parte degli aiuti erogati dall'AIMA si basa su dati acquisiti in seguito ad attività istruttorie effettuate a cura di altri soggetti pubblici o privati (Regioni, Province autonome, AA.SS.LL., Associazioni di produttori, società di controllo, ecc.).

La concorrenza di più soggetti nell'accertamento e nella liquidazione degli aiuti in agricoltura favorisce certamente, riducendone i tempi di erogazione, i beneficiari, ma rende anche assai difficoltosa la ricostruzione documentale dei fatti da porre a base della pretesa creditoria; specialmente quando la relativa azione viene proposta a distanza di molti anni dall'epoca di pagamento dell'aiuto.

In questi casi l'istituto della prescrizione potrebbe risultare di generale applicazione, abbattendo sensibilmente anche l'importo complessivo di quei crediti che risultino adeguatamente documentati.

Per le suesposte ragioni, si ritiene che la somma di lire 2000 miliardi, stimata all'inizio dell'anno 2000 dal Commissario liquidatore, come massa di crediti a favore dell'Azienda, va intesa come valore nominale dal quale l' "AIMA in liquidazione" deve prendere le mosse per attivare le operazioni di accertamento e valutazione necessarie per formulare una graduatoria basata sulla esigibilità dei crediti.

Solo al termine di tale complessa operazione sarà possibile conoscere l'entità dei crediti realmente esigibili, sia per la UE che per lo Stato italiano. Crediti che solo allora potranno essere iscritti nei rispettivi bilanci, per un valore certamente inferiore a quello attuale, ma comunque valido per essere compreso nel conto patrimoniale. Sull'importo risultante dopo la eliminazione delle partite creditorie assolutamente inesigibili o con una scarsa possibilità di realizzazione potrà basarsi anche l'eventuale trattativa per la cessione a società specializzate nella riscossione dei crediti in parola.

In considerazione della complessità delle operazioni da compiere per arrivare al menzionato risultato e tenendo conto che l'"AIMA in liquidazione" è ancora impegnata a gestire i fondi comunitari e nazionali destinati agli aiuti a favore degli agricoltori ed all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, appare assai dubbio che il Commissario liquidatore, nonostante le numerose iniziative assunte dal medesimo a tale scopo, possa conseguire l'obiettivo di cui sopra entro il termine fissato dall'art.12, comma 7, del citato decreto legislativo¹².

¹² In forza dell'art.2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188, pubblicato nella G.U. n.159 del 10 luglio 2000, l'A.G.E.A. succede, per quanto attiene ai rapporti creditorî e debitori, all'AIMA in liquidazione a decorrere dal 16 ottobre 2000.

PARTE II ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1 - POLITICA AGRICOLA COMUNE (P.A.C.)

La Politica Agricola Comune (PAC) è finanziata dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia composto di due sezioni: la sezione garanzia, che finanzia le restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi, nonché gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; quella di orientamento, che finanzia le azioni comuni a scopo strutturale (Reg. 729/70).

La Riforma della PAC, entrata in vigore negli anni 1992/1993, ha imposto un nuovo orientamento alle misure di aiuto all'agricoltura, non più basate sul sostegno garantito dalla organizzazione di mercato, che, fra l'altro, aveva determinato un crescente incremento delle eccedenze di prodotti agricoli, bensì caratterizzate dalla graduale diminuzione di tale forma di intervento compensata da particolari aiuti al reddito del produttore.

La riforma in parola si fonda:

- sulla difesa del modello europeo di agricoltura familiare;
- sull'abbandono parziale della precedente politica di quote e stabilizzatori;
- su una più equa distribuzione del sostegno tra le aziende;
- sulla drastica riduzione dei prezzi minimi garantiti e sulla istituzione di un regime di aiuti al reddito degli agricoltori;
- sulle misure di accompagnamento relative alla protezione dell'ambiente, alla qualità ed alla forestazione.

Al fine di consentire il buon esito della riforma, risultano pure introdotte, dal 30 giugno 1992, le "misure di accompagnamento", istitutive di un regime di aiuti concernente metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (Reg. 2078/92), il prepensionamento in agricoltura (Reg. 2079/92), e le misure forestali nel settore agricolo (Reg. 2080/92).

Particolare importanza, dal punto di vista delle politiche comunitarie in materia agricola ed ambientale, rivestono le iniziative disciplinate dal Reg. 2078/92:

- a) promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli effetti inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel contempo, mediante una riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati;
- b) promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
- c) promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;
- d) incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle zone in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il sussistere di rischi naturali o d'incendio e prevenire in tal modo i pericoli connessi allo spopolamento delle regioni agricole;
- e) incoraggiare un ritiro, di lunga durata, dei seminativi per scopi di carattere ambientale;
- f) incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative;
- g) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale.

La riforma in esame, ha inteso altresì affrontare con più energia il fenomeno delle cosiddette "frodi comunitarie", in crescente sviluppo anche a causa della insufficienza dei sistemi di controllo precedentemente attuati.

Al riguardo, con il Reg. 3508/92 è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, relativo ai pagamenti compensativi di cui al Reg. 1765/92 ed ai premi ai produttori di carne bovina ed ovina.

Ulteriore evoluzione dei principi ispiratori della riforma della P.A.C. del 1992 sono contenuti nel documento denominato "Agenda 2000", le cui linee principali sono state illustrate da questa Corte - Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali - nel refero al Parlamento per l'esercizio 1998. (pag. 169 e segg.).

Sotto il profilo operativo, va evidenziato il cambiamento fondamentale apportato dalla normativa comunitaria per cui, a differenza di quanto avveniva in precedenza.